BEATRICE SALETTI

Prime osservazioni sull'amministrazione della giustizia penale a Ferrara nell'età di Borso*

Abstract
This essay investigates the administration of criminal justice in Ferrara under Borso d'Este (1450–1471), focusing on the interplay between communal institutions and princely power. Using statutory legislation, the Malefizio *registers, and scattered documentary fragments, it try to reconstruct judicial procedures, categories of crime, and sentencing practices despite severe archival losses.*

Keywords: Medieval History; Renaissance History; Criminal Justice; Medieval Law; Cultural History.

> Et a dì 28 di mazo del detto anno [*sc*. 1460] messer Ugutione dala Badia, cavaliero et secretario del duca Borso, fu per esso duca accompagnato in Castel Vecchio a finire sua vita, accusato da Pietro Polo di Serafino d'i Bondinari da Ferrara, sei fiate suo compare, che non haveva revelato a Sua Signoria come epso Pietro Paolo verso epso messer Ugutione suo compare, *turbato animo*, havea dicto d'ammazare Sua Signoria perché Sua Signoria dimandava d'essere pagata da esso Serafino de denari che dovea havere. Al quale messer Ugutione a dì 13 de zugno seguente 1460 fu taiato per quello in castello la testa, et sepelito a S. Francesco, et confiscata et donata tuta la roba sua de valuta de cento miara di lire di bolognini.[1]

Gli accenni del cronista Caleffini sintetizzano una procedura giudiziaria: Uguccione della Badia, referendario del duca Borso d'Este, viene scortato nelle prigioni del castello di Ferrara dal duca in persona. Il testo non tratta di indagini o condanne: riguarda una mancata denuncia del progetto di uccidere Borso, in conseguenza della quale, dopo 17 giorni di reclusione, il referendario viene giustiziato. Il reato di tradimento è certo il più grave per un governo, e in virtù della sua eccezionalità poco ci può raccontare delle procedure ordinarie[2].
Nell'ultimo ventennio Laura Turchi ha approfondito numerosi aspetti dell'amministrazione e della prassi giudiziaria nello Stato estense, ricostruendo le evoluzioni istituzionali che Ferrara attraversò passando da Comune a Signoria[3]; Isabella Lazzarini ha indagato la produzione documentaria in relazione alla prassi giudiziaria e alla discrezionalità del Principe[4], mentre Dean ha approfondito

*Una redazione provvisoria del presente lavoro è stata presentata al Workshop *Approaches to Late Medieval Court Records*, tenutosi presso la Durham University il 30 giugno 2017.
[1] SALETTI (2021), 284.
[2] Sulla storia della giustizia nell'Italia medievale la bibliografia è vastissima. Ricordiamo appena ZORZI (1988) e i lavori di Mario Sbriccoli, in particolare SBRICCOLI (1997) e SBRICCOLI (2001). Sulle peculiarità di Ferrara si vedano GUNDERSHEIMER (1972) e TAVILLA (2001).
[3] TURCHI (2000), TURCHI (2002), TURCHI (2005), TURCHI (2007), TURCHI (2008).
[4] LAZZARINI (2004), LAZZARINI (2008), LAZZARINI (2017).

alcuni casi specifici di ufficiali periferici nel tardo Quattrocento[5] e Tavilla si è occupato di cultura giuridica, norme statutarie in area modenese e, per Ferrara, solo in epoca moderna[6].
Finora però nessuno studioso ha affrontato il complesso delle norme statutarie relative alla giustizia penale[7], né il corpus dei registri di *Malefizio* dell'Archivio estense, e neppure la documentazione prodotta dalle cariche comunali nell'esercitare i propri mandati[8]. Il presente contributo, sulla scorta delle fonti appena citate, vuole fornire un'apertura d'inchiesta sulla giustizia penale all'epoca di Borso d'Este (1450-1471).

Prima di cominciare, va chiarito il contesto di queste note: strettamente urbano, e riferito alla capitale. Dal punto di vista dottrinario (di teoria del diritto, s'intende) già questa premessa costituirebbe un problema, se è vero che la concessione del titolo ducale «è, *de iure*, l'inizio del principato territoriale»[9]. Investito del ducato una manciata di mesi prima di morire, Borso esercitò il proprio governo su Ferrara senza porsi di tali questioni teoriche; è tuttavia fattore non secondario la natura composita dei dominii estensi, ciascuno dipendente da un peculiare ed originale insieme di Statuti, privilegi, convenzioni e consuetudini[10].

Tornando alla giustizia penale e alle sue fonti, è opportuno ricordare che per i secoli anteriori al XV non si è conservato quasi nulla. Come è noto, nel 1385 una feroce rivolta cittadina diede alle fiamme i registri contenenti estimi e diritti patrimoniali del Comune[11]. Delle deliberazioni del Consiglio dei XII Savi (il principale organo di governo cittadino, sia pure *pro forma*) durante il governo di Borso mancano quasi tutti i registri[12]. Ne sopravvivono appena due, che ci illustrano le quotidiane attività amministrative del Comune e solo tangenzialmente riguardano i crimini e chi li gestiva[13].

All'interno dell'Archivio Estense un solo fondo archivistico riguarda, dichiaratamente, la giustizia penale: è il *Malefizio*, che ha inizio nel XIV e prosegue sino al XVIII secolo[14]. Del XV secolo rimane pochissimo materiale: otto registri in tutto (cinque di condanne, tre di atti giudiziari). Nonostante forniscano informazioni solo per un esiguo numero di anni, sono comunque testimonianze preziose[15]. Poco significativa risulta invece un'altra tipologia di fonti, ossia i registri di "decreta" e "chirografi", che «contengono atti contraddistinti da valenze normative assai scarse – donazioni,

[5] DEAN (1997); DEAN (2007).
[6] TAVILLA (2001), TAVILLA (2006), TAVILLA (2012).
[7] Gli Statuti del 1287 sono stati editi ormai da tempo: MONTORSI (1955); gli *Statuta Maleficiorum* del 1394 ha ricevuto una trascrizione di servizio all'interno della tesi di SAVIOLI (1973-1974), mentre i due statuti Quattrocenteschi sono a oggi (come moltissimi loro contemporanei) inediti.
[8] Pertinenti, ma in modo tangenziale, sono i lavori di Maria Serena Mazzi, che ha pubblicato il *Libro dei giustiziati* (BCAFe, ms Cl I, 404), e di Enrica Guerra, che ha analizzato la figura storica e sociale del carnefice: MAZZI (2003), GUERRA (2003).
[9] SANTINI (1999, 71).
[10] FOLIN (1999, 81-82).
[11] Sulle 'memorie bruciate' DE VINCENTIIS (2004); sul caso ferrarese MAIRE VIGUEUR (2008).
[12] Dai recenti inventari risultano oggi mancanti i registri del 1453-1457 (*Patrimoniale* 6, fasc. 20), 1457-1460 (*Patrimoniale* 6, fasc. 39), 1460-1463 (*Patrimoniale* 7, fasc. 4), 1464-1470 (*Patrimoniale* 8, fasc. 6).
[13] Il primo ha come titolo di copertina *Nota quotidiana* degli atti dell'ufficio del Comune e riguarda gli anni 1460-1461 (ASCFe, *Patrimoniale* 7, registro 3); il secondo contiene *Commissioni e proclami ducali* per il periodo 1462-1475 (ASCFe, *Patrimoniale* 7, registro 10). Contengono principalmente richieste di cittadinanza, di esenzioni fiscali, e normative sulle arti cittadine.
[14] Sui *libri maleficiorum* in Italia è fondamentale GIORGI (2021).
[15] I registri, conservati presso l'Archivio di Stato di Modena, appartengono al fondo *Camera Ducale*, *Malefizio*. Dell'intero XIV secolo restano appena 3 carte ma riferite a Rovigo, sotto la segnatura *Malefizio* 1: SOLIDORO (2023), 215-216. Per Ferrara il materiale ha rispettivamente numerazione 2 (atti giudiziari: 1451); 3 (condanne: 1459-1460); 4 (condanne: 1461-1462); 4bis (atti giudiziari su danni dati: nonostante l'inventario reciti 1473, la data compare unicamente in una rubrica iniziale, mentre il volume – dal formato di 'bastardello' – contiene atti del 1460); 5 (atti giudiziari: 1478); 7 (condanne: 1480); 9 (condanne: 1494-1495), 10 (condanne: 1497). Con segnatura 8 si identifica una serie di fogli pergamenacei sciolti tra i quali soltanto 2 appartengono al XV secolo (per la precisione, al periodo 1490-1492).

decreti di cittadinanza, esenzioni da dazi o gabelle, concessioni di immunità fiscale, privilegi vari rilasciati a persone o […] a una singola comunità»[16].

Sin dagli inizi del loro governo nel tardo Duecento, con una scelta calcolata, gli Este si inserirono nel quadro di governo comunale senza depotenziarlo formalmente, anzi traendo loro stessi legittimità dalle sue istituzioni. Per tale motivo queste ultime sopravvissero per secoli alla fine delle proprie autonomie, controllate dall'interno da funzionari fedeli al marchese: un podestà veniva regolarmente nominato, ma sin dal colpo di stato del 1264 il suo effettivo accesso alla carica – insieme a quella di tutti i funzionari comunali – dipendeva dall'approvazione del signore estense. Dal Trecento a capo del già citato Consiglio dei XII Savi viene posto un giudice; figura che diviene la cinghia di trasmissione di umori e direttive tra la città e la corte. Già da metà del secolo i marchesi avevano ottenuto il fruttuoso monopolio della riscossione delle imposte indirette (gabelle sui transiti, sui pedaggi, sulla produzione di merci). Verso il finire del secolo il Consiglio gestiva ancora una parte significativa della finanza pubblica, perché si occupava dell'estimo, e prelevava importanti tasse dirette (colta e datea[17]); nei medesimi decenni gli Este avevano avocato alla propria amministrazione anche la Camera dei ribelli la quale, anche se teoricamente addetta a tutelare i soli beni del duca, gestiva senza averne il diritto gran parte della giustizia di danni dati (ossia forme di danneggiamento a proprietà o ad animali) a Ferrara e nel Ferrarese[18]. Il 12 dicembre 1403 i XII Savi deliberano che il massaro del Comune di Ferrara e i sindaci del Palazzo della ragione avrebbero dovuto in perpetuo presiedere ed esaminare tutti i processi criminali e sentenze riguardanti soltanto le pene pecuniarie, e non quelle che riguardavano pene fisiche. Nel 1433 il nuovo Giudice dei Savi non venne eletto, ma presentato ai Savi da un messo del marchese: una palese dimostrazione del fatto che la nomina non era più nemmeno simbolicamente una scelta della comunità, ma degli Este. Insomma, la giustizia penale in città era (formalmente) ancora gestita dalla curia del podestà, e in particolare dal giudice *ad maleficia*, ma il controllo degli Este era costante e attento.

A ulteriore ridimensionamento programmatico dei poteri del podestà e della sua Curia, gli statuti cittadini emanati da Borso nel 1456[19], nella rubrica *De interpretatione Statutorum civitatis*, individuano i XII Savi come autorità ultima per dirimere eventuali discrepanze interpretative, all'interno della curia del podestà, nell'amministrare la giustizia penale[20]. Rispetto alle norme proposte negli *Statuta* del 1394, in quelli del 1456 si osservano profonde differenze; data la scomparsa delle norme statutarie tra il 1394 ed il 1456, delle quali restano tracce documentarie certe, non è individuabile quanto venisse innovato per decisione di Borso[21]. Se nel 1394 le accuse andavano presentate unicamente davanti al giudice, nel 1456 è possibile farlo anche davanti al podestà. Il giudice *ad maleficia*, per «rimuovere i dissidi che usualmente sorgevano» tra questi e il podestà, deve sottostare ad alcune norme: dormire in una stanza a lui destinata nel palazzo della Ragione, e consumare i pasti col podestà (un tentativo di instillare nei due una sorta di spirito di corpo?); e se il giudice non gradisse la sua compagnia, il podestà sarebbe autorizzato ad erogare una cifra estremamente bassa per i pasti del giudice[22]. È un sapiente dosaggio di dipendenze reciproche, nella misura in cui nonostante il podestà sia a capo della propria Curia, non può comunque possedere completo potere decisionale in quanto da soli né lui né il giudice *ad maleficia* possono compiere

[16] FOLIN (1999, 85).
[17] La datea divenne comunque di pertinenza dagli Este se il 26 marzo 1443 il marchese Leonello d'Este lo dona al comune di Ferrara, «volendo che un terzo di essa convertasi a pubblico benefizio, l'altro terzo a vantaggio della fabbrica del duomo, e l'ultimo nella manutenzione di forti e ponti» (ASCFe, *Patrimoniale* 5, fasc. 12).
[18] TURCHI (2000, 146).
[19] È noto che alla formulazione degli *Statuta* collaborarono 5 esperti in diritto e una commissione di altri 6 specialisti, tra cui due notai, due rappresentanti delle arti cittadine e due giusperiti: CHIAPPINI (1971).
[20] BCAFe, Fondo Statuti, *Statuta civitatis Ferrariae* 1456, c. 8v.
[21] Su aggiustamenti agli Statuti nell'ultimo decennio del XIV secolo e nel primo trentennio del XV, MONTORSI (1955), LXX-LXXIII.
[22] BCAFe, Fondo Statuti, *Statuta civitatis Ferrariae* 1456, c. 4v (*Liber* I, rubr. 14).

procedure giudiziarie – che siano indagini, interrogatori, torture o il rilascio di detenuti[23]. A suggerire le tipologie di attriti che potevano incorrere tra giudice e podestà, l'ingiunzione ai membri della Curia di quest'ultimo ad obbedire al giudice, e al giudice di non multare i membri della Curia (che, se rei, saranno perseguiti dal podestà in persona[24]).

Se negli Statuti possiamo incontrare una giustizia ideale, la corrispondenza dei regnanti mostra l'effettiva pratica di governo del principe, e tali pratiche, declinate in giustizia penale, potevano spingersi ad ignorare sia le consuetudini che le leggi statutarie. Ad esempio, nonostante fosse rinomato per la sua inflessibilità contro i ladri, nel maggio 1469 Borso scrive a Ludovico Casella che per rintracciare uno sparviero trafugato al suo falconiere Pietro dal Sacco è disposto a perdonare il reato, e donare come ricompensa ben 50 ducati[25].

Non possediamo sia un registro di atti che uno di condanne per il medesimo anno, e questo significa che possiamo soltanto ipotizzare come funzionasse nella prassi la giustizia criminale ferrarese.

Il registro del 1451 contiene *Maleficii de Ferrara 1451*. Consta di 200 carte, quasi tutte compilate per poche righe in quanto lo schema di redazione prevede che sia scritta – non sempre – una data, chi compare davanti al giudice *ad maleficia* ad accusare (molto più raramente a denunciare, che poteva avvenire solamente da parte di massari, cavarzellani o giurati), il nome dell'accusato e il reato oggetto dell'accusa. Possono seguire (come nel caso proposto in Figura 1) l'annotazione dell'esibizione dell'accusa all'accusato, e le procedure successive, ovvero la comparsa dell'accusato nel palazzo della ragione dove questi dichiara di volersi difendere dall'accusa e stare in giudizio, la nomina di un fideiussore da parte dell'accusato, e – in alcuni casi – il rigetto della propria colpevolezza. Il registro del 1451 contiene documentazione (più o meno accurata) di 198 procedimenti; tra questi mere *inquisitiones*, accuse e denunce. Le date, anche se spesso assenti, restituiscono l'attività di un singolo semestre; il secondo dell'anno, ossia dal 30 giugno alla fine di dicembre. Della grande maggioranza dei procedimenti non si conosce l'esito. Partiamo dal reato più grave, la condanna alla decapitazione (e come corollario la confisca dei beni). Nel registro sono vergati ben cinque casi, tre dei quali per omicidio, due per aver sottratto dal focolare domestico due donne (una coniugata, una giovane e illibata). Di nessuna di queste condanne esiste però traccia di esecuzione; il *Libro dei giustiziati* non li nomina[26]. Parrebbe che soltanto altre 40 persone, sulle 198 citate, abbiano ricevuto una condanna pecuniaria (Tab. 1). La più onerosa è di 60 lire, e viene comminata a due persone, entrambe per lesioni gravi (inferte rispettivamente con una roncola e un forcone). Se dell'aggressore col forcone non si sa nulla dopo la condanna, quello munito di roncola sarebbe stato bandito dalla città il 28 ottobre, appena un mese dopo la denuncia del crimine (18 settembre). Nella Tab. 1 non sono riportati i due casi appena ricordati, e le ricorrenze non raggiungono il numero di 40 in quanto sono presentati solo i casi in cui compaiono tanto i reati che le pene.

Proseguendo nelle pene pecuniarie, ne incontriamo di questi tenori (Tab. 2). La tabella mostra meno del 20 % delle accuse presentate dal 30 giugno al dicembre 1451. Delle restanti abbiamo, in alcuni casi, appena una riga («hec est quedam inquisitio», seguita dal nome dell'inquisito). Di queste annotazioni ne compaiono 12. In altri 16 casi viene fatto il nome dell'accusato ma non se ne specifica il reato. Riassumendo: di meno del 20 % si possiedono condanne note; del 16 % degli accusati non si conosce il capo d'imputazione; di pochissimi esistono registrazioni in merito ad effettivi versamenti delle somme. Tanto i dati sui crimini quanto quelli sulle pene comminiate sono lacunosi, e in maniera tale da renderli ancora meno leggibili.

[23] «Ad recipiens vero informationes et inditia super huiusmodi querellis et notificationibus et maxime super delictis ex quibus sequi deberet pena mortis vel membri abscissio seu alia pena personalis dominus potestas non possit procedere aut processum aliquem formare sine dicto iudice, nec iudex sine voluntate domini potestatis nisi concorde fuerint»: Ivi, cc. 5r-v.
[24] Ivi, cc. 5v-6r.
[25] ASMo, Carteggio fattoriale 22-1, lettera s.d.
[26] MAZZI (2003, 102).

In alcuni casi è verosimile che il giudice (in accordo con il podestà) non abbia ritenuto opportuno procedere con interrogazione di testi o ulteriori *inquisitiones*; sono ben 75 le pagine che non presentano alcuna annotazione successiva all'accusa. Se riportiamo questo numero a quello delle accuse senza alcun riferimento a condanne posteriori, risultano ben il 56%. Anche i dati sulle procedure sono scarsi, in quanto compaiono in rarissimi casi. Spostandosi sulle tipologie di reato a prescindere dall'esistenza o meno di un procedimento o di una sentenza, queste sono riassumibili nelle seguenti categorie:

- Intemperanze verbali (dirette a terzi o bestemmie)
- Aggressioni (percosse, ferimenti, pugni)
- Omicidi
- Furti
- Crimini morali (adulterio, sottrazione di donna onesta dal tetto coniugale o parentale, frequentazioni illecite)
- Violazioni di domicilio
- Danni dati (violazioni di regolamenti / diritti agrari: lavori stagionali mancati o effettuati a detrimento del proprietario, utilizzo di carri in campi altrui.

Questa la proporzione delle accuse (Tab. 2). Le registrazioni dichiarate *inquisitiones* sono verosimilmente derivanti da accuse scritte e non formulate dall'accusatore alla presenza del giudice e del notaio, come dichiarato per altre tipologie di accuse o denunce. Se tale ipotesi è corretta, sulle 12 *inquisitiones* si deve lamentare la perdita di 5 lettere. Prendiamo ad esempio la c. 196r, dove compare la dicitura «hec est quedam inquisitio Iohannem dictum Gatto». Un foglio sciolto ci fornisce informazioni importanti: è una supplica del 'gatto' in persona, datata 26 febbraio 1452 e rivolta a Borso. Vi si spiega il reato commesso, avvenuto ben quattro anni prima[27]: l'estrazione reiterata di pesce di frodo da alcune valli, con la complicità di alcuni pescatori, per una modica quantità (Giovanni stima non più di 36 soldi in totale). Giovanni implora Borso di liberarlo dalla prigione senza pene corporali o fisiche (lo aspettano delle frustate), e per convincerlo punta sulla sua giovane età, sulla sua incensuratezza, sulla modicità del danno e sul suo fermo impegno al risarcimento. Una annotazione di tre giorni dopo, da parte di Ludovico Casella, dimostra che Borso ha almeno in parte accondisceso: Giovanni non subirà la fustigazione, ma sarà il podestà a decidere una pena pecuniaria da cui non potrà sottrarsi.

Una fortunata coincidenza ci permette di sapere qualcosa di più: in un registro contabile della Camera Ducale il conduttore del carcere chiede il rimborso spese per alcune carcerazioni effettuate nel periodo, e tra queste c'è il nome di Giovanni. Incarcerato il 19 dicembre, sarebbe restato detenuto 25 giorni[28]. Anche in un caso apparentemente documentato, insomma, mancano parecchi tasselli: scomparsa la lettera di denuncia, nessuna riga su interrogatori ed inchieste del giudice o del podestà, nessuna informazione sulla somma comminata dal podestà al reo, né su dove si trovasse: la lettera di febbraio è scritta in detenzione, ma dal 19 dicembre al 26 febbraio i giorni trascorsi sono ben più di 25: la somma richiesta era un arretrato, oppure Giovanni dopo quel periodo era stato trasferito in altra struttura detentiva, gestita da altri?

Riflettendo sulla scarsità di informazioni in merito alla procedura giudiziaria nel suo complesso, vale in generale la considerazione fatta da Massimo Meccarelli sull'effettività della giustizia penale tardo medievale. Se pure in alcuni casi vengono nominati testi (o la loro assenza), nel registro *Malefizio* 2 compaiono appena annotazioni successive all'acquisizione dell'accusa e alla convocazione degli accusati. Per saperne di più, servirebbe verificare su un libro di condanne coevo quali accuse sono sfociate in condanne pecuniarie e quali in condanne fisiche, cosa che le fonti non

[27] Negli Statuti del 1456 si sarebbe introdotta la prescrizione a due anni dall'evento criminoso: rubrica *De tempore statuto intra quod accusationes et denuntiationes fieri debeant*, BCAFe, Fondo Statuti, *Statuta civitatis Ferrariae* 1456, c. 18r.
[28] ASMo, *Mandati*, 11, c. 21v. Possiamo ricavarne che per condurre qualcuno in prigione i fanti del podestà dovevano ricevere 4 soldi, l'ingresso in carcere 10, e il mantenimento giornaliero costava un soldo; per Giovanni quindi il conduttore, di nome Allegro, chiedeva due lire e sette soldi.

permettono. In realtà, il fattore peculiare della giustizia del periodo è il suo carattere aperto, la sua fluidità: in qualsiasi momento dell'iter funzionari e attori possono addivenire a soluzioni alternative, senza che il processo giunga ad una conclusione manichea (colpevole *versus* innocente[29]). Riassumendo, nel registro parrebbe che soltanto il 20 % delle accuse non cadesse nel vuoto. Mantenendo dubbi irrisolvibili sul restante (accuse non comprovate? Assenza di testimoni? Composizioni tra parti?) è se non altro ravvisabile una sorta di calendario delle attività accusatorie: si tratta di un quadro molto disomogeneo, con giornate affollate ed altre con una sola accusa; forse segno che il flusso delle accuse fosse dettato unicamente dal caso (Tab. 3).

Passiamo ora ad analizzare il registro successivo, *Malefizio* 3, dove incontriamo situazioni molto diverse. Prima di entrare nel merito dei dati, è opportuno descrivere la procedura di registrazione dei reati (Fig. 3). Prima il nome del reo, a volte seguito dalla professione e/o dalla residenza, poi la data, l'importo della condanna, il nome del rappresentante dell'autorità che emise la condanna, il reato, e la destinazione dell'importo. A ciascuna condanna è dedicato un preciso spazio nel registro, delimitato con il pagamento per intero dell'importo o, caso in ampia misura preponderante per il registro in questione, con la grazia della somma ancora da riscuotere da parte di Borso. Come si può leggere, il riferimento al reato rimanda a un diverso registro, già esistente al momento della registrazione della condanna (per es., «come de tuto appare al Memoriale, f. 31»). Possiamo trovare una corrispondenza puntuale in tale aspetto della procedura giudiziaria anche in epoca posteriore, dopo l'emanazione di un nuovo Statuto sui danni dati (nel 1468), e dopo l'assorbimento della Masseria del Comune da parte della Camera Ducale (nel 1472). Infatti nel registro di atti giudiziari *Malefizio* 5 (1478) troviamo spesso denunce allegate, tanto che le pagine del registro restano bianche e sembrano servire principalmente a contenere i fogli sciolti sui quali gli accusatori fecero pervenire le proprie denunce ai magistrati. È possibile ad esempio leggere, nella Figura 4, che il foglio datato 3 marzo 1478 recante la denuncia dell'aggressione fatta da Domenico Granarolo a Giovanni da Lignago possiede un evidente riferimento di mano contemporanea al foglio 38, dove rimane a tutt'oggi collocato il foglio sciolto.

È evidente che il notaio addetto alla compilazione del registro considerava il foglio parte della procedura, ed è altrettanto chiaro che, come nel caso del registro di condanne del 1459, una volta conclusa l'indagine e stabilita una condanna pecuniaria, nel registrarla in un nuovo libro si faceva riferimento al preciso numero di pagina del registro che conteneva l'indagine giudiziaria in questione. Una delle conseguenze della enorme dispersione documentaria avvenuta nell'Archivio Estense per i registri di *Malefizio*, e che non ci consente di confrontare un registro di atti giudiziari e uno di condanne, è l'impossibilità di azzardare una proporzione tra il numero delle denunce presentate e le condanne effettive. Possiamo, tuttavia, ricavare numerose altre informazioni; ad esempio, su quali fossero i reati più comuni. Dato il poco spazio ancora a disposizione, la ricognizione non potrà che essere rapida e superficiale.

Iniziamo con alcuni numeri: il registro consta di 38 cc. Durante l'anno 1459 vennero condannati 335 individui. In molti casi, 73, non è possibile risalire al crimine, perché non indicato, o indicato in maniera molto generica. Se per alcune registrazioni simili omissioni non possono essere tacciate di reticenza, in quanto compare un preciso rimando («la cagione se contene in lo Memoriale ff. 181 per sino 182»), in altri casi è evidente che il crimine venne censurato («Antonio Gozadino de' dare a dì 30 de marzo ducati 100 d'oro per una condanna a lui data per lo illustre nostro signore, per certe cosse a soa signoria note et manifeste»)[30].

Il gioco d'azzardo risulta il crimine più frequentato, a volte in associazione ad un altro delitto, la bestemmia. Sono 86 gli individui condannati per aver giocato, contro gli statuti, a carte o a dadi. Ed è proprio il registro che ci insegna quali fossero i giochi più popolari: con i dadi, "perdo e vinco" e "oca bada all'asso". Tra i giochi a carte è condannato lo 'spizzica', citato da Pietro Aretino nelle

[29] MECCARELLI (2007, 573-580).
[30] ASMo, *Maleficia* 3, c. 3v.

Carte Parlanti e ancora giocato nel XIX secolo, a Roma, da William Wetmore Story. La condanna poteva variare da 8 a 12 lire, ma gli *Statuti* del 1456 riportano 10 lire, delle quali metà all'accusatore. Il registro invece, invariabilmente, attribuisce 2/3 alla Camera del marchese, e un terzo all'accusatore.

Il secondo reato riguarda il mancato pagamento di dazi e gabelle. Chi introdusse o allontanò dalla città frumento o farina non dichiarata doveva pagare la pena in natura, oppure parte in natura e parte in denaro. I casi sono più di 40, e le pene variavano a seconda della quantità di cereali coinvolta.

Il terzo reato riguarda il mancato rispetto delle norme sull'entrata e uscita dalla città. Persone uscite dalla città senza avere i documenti necessari, persone che hanno introdotto (o fatto uscire) in città prostitute. In questi casi la pena era molto alta: 100, 150, 200 lire.

Il quarto è la bestemmia. Fondando la propria legittimità nel diritto divino, come tutti gli altri stati europei medievali e di antico regime, l'autorità pubblica – in questo caso Borso d'Este – ha collocato le pene per i blasfemi al primo posto del libro IV dei *Maleficia*, negli statuti del 1456 (*De variis delictorum penis et primo De pena illius qui vituperaverit Deum* [….] *et alios sanctos*). Ho incontrato 20 bestemmiatori, 26 contando coloro condannati per bestemmia e gioco d'azzardo insieme. Si può notare un notevole cambiamento rispetto agli Statuti del 1394, i quali prevedevano che il bestemmiatore versasse al Comune una multa di 25 lire entro 10 giorni dalla condanna, diversamente avrebbe avuto mozzata la lingua. Nel testo del 1456 la pena è raddoppiata: 25 lire a chi bestemmia i santi, 50 a chi vitupera Dio o la Vergine. Eppure, nel registro le condanne non superano mai le 12 lire (anche in questo caso, da spartire tra camera e accusatore). Perché?

Il reato immediatamente successivo per frequenza è la disobbedienza nei confronti di un pubblico ufficiale. Altri reati compaiono in percentuali meno alte, come aggressioni con e senza armi, omicidi, risse, irregolarità nella pratica dell'arte della lana, persino un atto di pirateria nei confronti di due navi veneziane cariche di sale, e l'uccisione di una lepre.

Una volta proposto questo elenco (Tab. 4) è necessario affrontare alcuni aspetti singolari. Il più evidente è la smaccata percentuale di casi nei quali l'importo della condanna non venne riscosso. Perché raccogliere accuse, indagare, deliberare sul caso e, una volta registrata la condanna perché venga esatta, graziare quasi sistematicamente i rei? Invece di riscuotere il denaro, Borso ne fa quasi sempre totale o parziale grazia al condannato, e molto spesso destina come dono la riscossione a terzi. La prima condanna registrata, in questo, è emblematica:

> Galeazo Ferazo de' dare, a dì XI de zenaro, lire 150 de marchesani per una condanna a lui data per li superiori dele bollette dela città de Ferrara perché andò fora del paexe senza bullette, come a pieno appare al Memoriale FF a carta 3 in debito a ser Apparuto de Orio, videlicet:
> A dì 31 de zenaro cancelasse lire 130 de marchesani per altertante ge donna lo illustre nostro signore, come appare al Memoriale FF in […] Apparuto de Orio exactore a c. 17.
> A dì dito cancelasse lire 20 de marchesani per altertanti à donati lo illustre nostro signore a Piedro del Sacho, come appare al memoriale FF a c. 17.

Come possiamo leggere, a distanza di poche settimane non solo il reo ha la condanna condonata quasi per intero, ma il restante importo deve essere riscosso da un privato, tale Pietro del Sacco, che Borso voleva omaggiare. Dal registro amministrativo di ser Apparuto, redatto in partita doppia (lo dimostrano le diciture "in debito", e, in altre registrazioni, "a credito"), va cancellato anche quel residuo di pena, che da quel momento sarà affare privato e personale di Pietro del Sacco riscuotere. Non mi è possibile in questa sede rendere conto di tutte le condanne del registro; ciascuna delle loro centinaia ha una propria sequenza di registrazioni. Propongo in forma tabellare le prime 2 carte del registro (Tab. 5). Soltanto queste poche righe sommano una sproporzione immensa tra la somma delle pene pecuniarie (778 lire) e quelle effettivamente riscosse (18 lire e due soldi). Poco più del 2 %.

Un'attenta analisi del sistema delle grazie concesse dagli Este in epoca posteriore ha mostrato che i sudditi ricorrevano massicciamente a questo strumento[31]. A questo proposito ricordiamo la

[31] TURCHI (2002); TURCHI (2005).

decisione di Borso di istituire con un decreto, nel 1453, un Consiglio di Giustizia, tra le funzioni del quale ricadeva anche l'esame delle suppliche pervenute al principe[32]. A oggi però non si è conservata la documentazione di tale organo. Restano soltanto le suppliche giunte agli Este attraverso svariati percorsi, e dunque invisibili tra carteggi familiari, registri contabili, copialettere di corrispondenza con funzionari e altri fondi ancora. Ciò può spiegare perché il fenomeno non sia comprensibile, e di conseguenza nemmeno quali dinamiche (e quale sostenibilità economica) permettessero a un tale sistema di reggere.

Riflettiamo ora, in questa breve panoramica, sui reati e su chi li commise. Nel registro del 1459 non si trova traccia alcuna di danni dati, che invece pullulavano nel registro precedente dal quale, invece, mancavano i giocatori d'azzardo. Dopo una prima indagine dei registri di *Malefizio* superstiti, e mantenendo una cauta circospezione ricordando la flessibilità processuale e la galassia delle possibilità extra giudiziali, sospetto che manchino all'appello in quanto (come quasi tutto, ahimè) disperse almeno due tipologie di registri, ovvero quelli contenenti sentenze (forse separate tra pene pecuniarie e corporali?), e quelli dei banditi dalla città, peraltro previsti dagli Statuti. Che proprio la fine del governo di Borso funzionasse da spartiacque documentario è certo, in quanto in occasione dell'ascesa al potere del fratello Ercole il popolo di Ferrara avrebbero bruciato, a mo' di saccheggio rituale, libri di *maleficia* e di condanne; il nuovo duca avrebbe inoltre perdonato ogni condanna comminata dalla Massaria del Comune a condizione che gli offesi avessero concesso loro la pace[33].

Torniamo al primo reo incontrato, Uguccione della Badia, accusato di tradimento. Siamo a conoscenza del fatto che un ufficio – prima di pertinenza comunale, quindi estense – si occupava di perseguire i ribelli e di confiscare i loro beni. Esistono ancora documenti prodotti dall' "ufficio dei ribelli"? Presso l'Archivio di Stato di Modena, Laura Turchi ha rintracciato tre registri non collocati nella serie *Malefici*, ma nel fondo *Miscellanea di computisteria* e *Manoscritti della Biblioteca*, *Frammenti*[34]. Nessuno di questi tratta del 1460, quindi non potremmo incontrarvi Uguccione. Se l'iter giudiziario di Uguccione non è conservato nell'Archivio estense, la sua decapitazione trova posto però nel *Libro dei giustiziati*[35].

Argomenti, documenti e studi qui presentati valgono forse a dimostrare come, anche in presenza di un ricco epistolario con i suoi funzionari, sia forse un'operazione azzardata tentare di conoscere la «justice princière» di Borso[36]. Certo dimostrano che solo con un faticoso e complesso lavoro di indagine, facendo dialogare ogni tipo di fonte che possa fornirci elementi di comprensione (a prescindere dal luogo di conservazione, e dall'ente che la produsse), sia possibile riavvicinarsi a questo importante ambito della storia di Ferrara nel XV secolo.

Beatrice Saletti
Università di Ferrara
Dipartimento di Studi Umanistici
Via Paradiso 12
44121 Ferrara
beatrice.saletti@unife.it

[32] TAVILLA (2006), 29-30.
[33] CAZZOLA (2006, 4-5).
[34] TURCHI (2005, 91n). Di notevole interesse su dispersione e recupero di frammenti giudiziari estensi SOLIDORO (2023).
[35] MAZZI (2003, 106).
[36] LAZZARINI (2008, 406-407).

BIBLIOGRAFIA

CAZZOLA 2006
F. Cazzola (coordinamento di), Ugo Caleffini, *Croniche (1471-1494)*, Ferrara.

DEAN 1997
T. Dean, *Clean Hands and Rough Justice*, Ann Arbor.

DEAN 2007
T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge.

DE VINCENTIIS 2004
A. De Vincentiis, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 106/1, 167-198.

FOLIN 1999
M. Folin, *Officiali e feudatari nel sistema politico estense (secoli XV-XVII)*, in FREGNI 1999, 81-120.

FRANCESCHINI 1969
A. Franceschini, *I frammenti epigrafici degli statuti di Ferrara del 1173 venuti in luce nella cattedrale*, Ferrara.

FREGNI 1999
E. Fregni (a cura di), *Archivi Territori Poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*, Roma.

GIORGI 2021
Andrea Giorgi, *Ogni cosa al suo posto. I* libri maleficiorum *nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. éditeur D. Lett, Roma, 37-94.

GUERRA 2003
E. Guerra, *Una eterna condanna*, Roma.

GUNDERSHEIMER 1972
W. Gundersheimer, *Crime and Punishment in Ferrara, 1440-1500*, in *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, ed. L. Martines, Berkeley, 104-128.

LAZZARINI 2004
I. Lazzarini, *Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria nell'Italia del Quattrocento*, in «Scrineum Rivista», 2, 155-239.

LAZZARINI 2008
I. Lazzarini, *L'enquête et la construction de l'Etat princier entre XIVe et XVe siècle. Quelques examples de l'Italie du Nord*, in *L'enquête au Moyen Âge*, ed. C. Gauvard, Rome, 403-425.

LAZZARINI 2017
I. Lazzarini, *Speroni e quaterni: contabilità, scrittura e potere a Ferrara nel Quattrocento*, in *Istituzioni, scritture, contabilità: il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, a cura di I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma, 325-343.

MAIRE VIGUEUR 2008
J.-C. Maire Vigueur, *Le rivolte cittadine contro i "tiranni"*, in *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento: un confronto*, a cura di M. Bourin, G. Cherubini e G. Pinto, Firenze, 351-380.

MAZZI 2003
M. S. Mazzi, *"Gente a cui si fa notte innanzi sera" Esecuzioni capitali e potere nella Ferrara estense*, Roma.

MECCARELLI 2007
M. Meccarelli, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, dans *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, édité par J. Chiffoleau *et al.*, Roma, 573-594.

MONTORSI 1955
W. Montorsi (a cura di), *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, Ferrara.

SANTINI 1999
G. Santini, *Giurisdizioni locali, magistrature cittadine e territorio*, in FREGNI 1999, 65-80.

SAVIOLI 1973-1974
G. Savioli, *Appunti per un'esegesi del "Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati" (1320) codice manoscritto in Archivio di Stato di Ferrara sezione patrimoniale del Comune di Ferrara busta V fascicolo I*, tesi di laurea in Giurisprudenza, relatore prof. I. Mereu, a.a. 1973-1974.

SBRICCOLI 1997
M. Sbriccoli, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in *Legislation and Justice: the Origins of the Modern State, 13th-18th centurie*s, ed. A. Padoa Schioppa, Oxford, 37-55.

SBRICCOLI 2001
M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase di studi della storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età modern*a, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, 346-350.

SOLIDORO 2023
C. Solidoro, *Frammenti di giustizia dai territori estensi: libri di condanne 'perduti' dei secc. XIV-XV*, in *Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi, metodi per nuove prospettive di ricerca*, a cura di G. De Gregorio, M. L. Mangini, M. Modesti, Genova, 197-242.

TAVILLA 2001
E. Tavilla, *Paci, feudalità e pubblici poteri nell'esperienza del Ducato estense (sec. XV-XVIII)*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali ed esperienze storiche*, a cura di M. Cavina, Milano, 285-318.

TAVILLA 2006
E. Tavilla, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino.

TAVILLA 2012

E. Tavilla, *La giustizia criminale nel ducato estense*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. Cavina, Bologna, 231-245.

TURCHI 2000
L. Turchi, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine sec. XIV-prima metà sec. XVI)*, in *Storia di Ferrara*, vol. 6, *Il Rinascimento. Situazioni e personaggi*, a cura di A. Prosperi, Ferrara, 129-158.

TURCHI 2002
L. Turchi, *I capitoli comunitari presentati a Ercole II d'Este (1534-1535): giustizia principesca e comunità*, in *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würgler, Bologna, 472-516.

TURCHI 2005
L. Turchi, *La giustizia del principe: ricerche sul caso estense, secoli XV-XVI*, Roma.

TURCHI 2007
L. Turchi, *Liberalitas estensis: le declinazioni del linguaggio politico in un dominio signorile*, in *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Atti del Convegno Pisa, 9-11 novembre 2006, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma, 215-241.

TURCHI 2008
L. Turchi, *Fonti pubbliche per la storia dello stato estense (secoli XV e XVI)*, «Reti Medievali», 9, 1-29.

ZANELLA 1997
G. Zanella, *Fontana, Aldighiero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 48, 611-613.

ZORZI 1988
A. Zorzi, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, «Studi Storici», 29, 491-501.

IMMAGINI

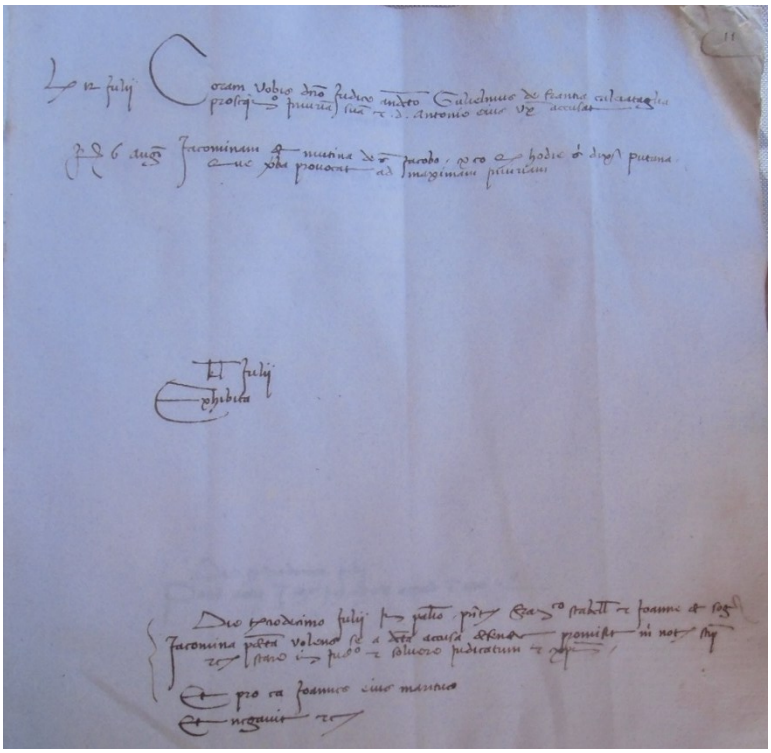

Figura 1. ASMo, Malefizio, 2 (1451), c. 11r.

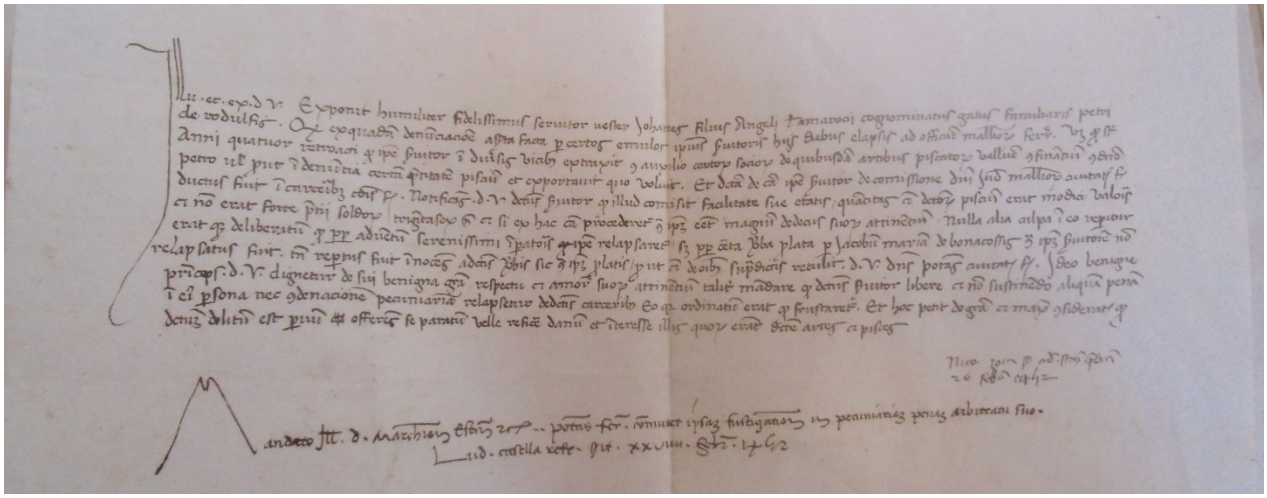

Figura 2. Supplica di Giovanni di Angelo Tamarozzi detto 'Gatto', ASMo, Malefizio *2, foglio sciolto tra cc. 195 e 196.*

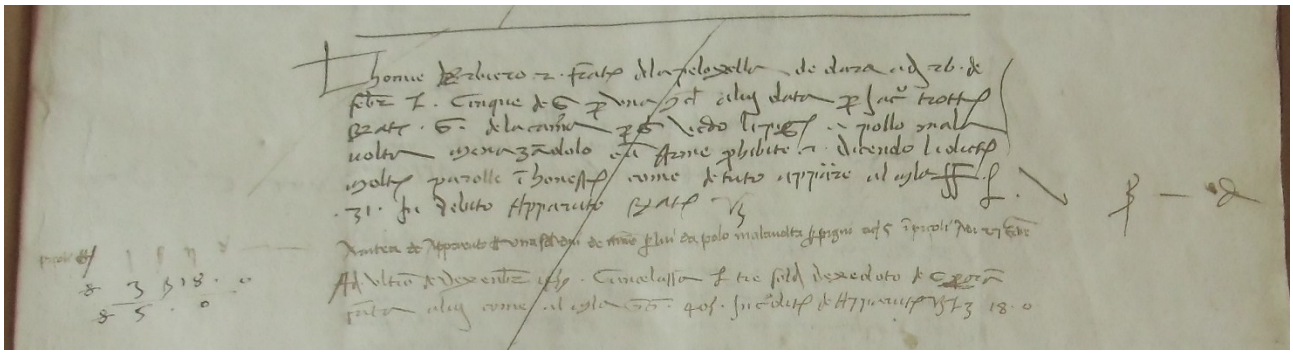

Figura 3. ASMo, Malefizio *3 (1459), c. 3r.*

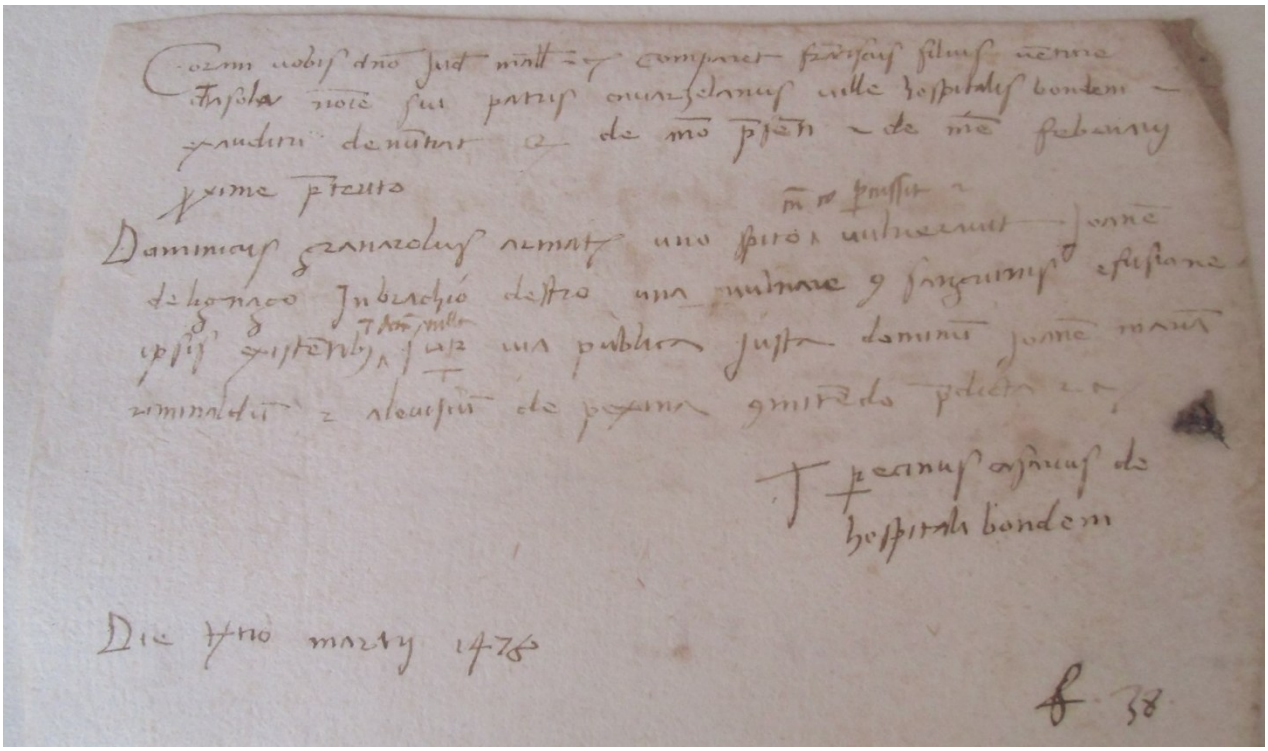

Figura 4. ASMo, Malefizio *5 (1478), foglio sciolto tra le carte 37 e 38.*

moneta	importo	ricorrenza	reato
lira	50	1	aggressione con arma bianca
lira	20	2	aggressione a mani nude (pugni)
lira	15	1	aggressione con roncola a un piede
lira	10	3	detenzione di armi in pubblico / vilipendio della religione
lira	5	1	non specificato
lira	4	2	vendemmia senza permesso del proprietario
lira	3	1	pronuncia di parole ingiuriose
lira	2	1	mancati lavori agricoli
soldo	40	15	mancati lavori agricoli / svolgimento di lavori agricoli senza permesso
soldo	30	1	aggressione con un coltello da pane accompagnata da parole *tediose*
soldo	20	1	aggressione con una pietra

Tabella 1. Reati e relative condanne espresse nel registro Malefizio *2 (1451), ASMo.*

reato	accuse	condanne
Danni dati	78	24
Aggressioni	39	13
Parole ingiuriose	16	2
Assalti (aggressioni senza apparente contatto fisico)	7	0
Omicidi	4	4
Possesso in pubblico di armi proibite	4	2
Reati contro la morale (adulterio, sottrazione di moglie/nipote, frequentazioni illecite)	4	2
Bestemmie	3	1
Furti	2	0
Violazioni di domicilio	2	0
Violazioni di convenzioni commerciali	2	0

Tabella 2. Relazioni tra tipologie di reato, loro ricorrenza, e condanne comminate nel registro Malefizio *2 (1451), ASMo.*

data	numero di accuse
30 giugno	6
12 luglio	20
21 luglio	13
28 luglio	7
29 luglio	2
4 agosto	6
1 settembre	1
15 settembre	2
18 settembre	1
20 settembre	1
23 settembre	1
6 ottobre	8
30 ottobre	1
10 novembre	1
24 novembre	4
12 dicembre	1
15 dicembre	1

Tabella 3. Date e numero di accuse presentate (ASMo, Malefizio *2)*

reato	percentuale
gioco d'azzardo	33 %
contrabbando	17 %
entrata/uscita dalla città senza bolletta	12 %
bestemmia	10 %
disobbedienza ai superiori (reato di ufficiali o dipendenti del principe)	9 %
mancata consegna di pegni a garanzia di multe	4,5 %
aggressioni	4,5 %
detenzione in pubblico di armi proibite	3,4 %
violazione degli statuti dell'arte della lana	2,5 %
"eccessi"	1,5 %
omicidio	1,1 %
falso giuramento	0,7 %
furto	0,4 %
pirateria su nave della Repubblica Veneta	0,4 %

Tabella 4. Relazione tra reati condannati e numero di occorrenze nel registro ASMo, Malefizio *3 (1459).*

condannato	pena	pagamento	cancellazione
Galeazzo Ferrazzo	150 lire	-	130 20 (ceduti)
Giovanni Egirixi	150 lire	-	130 20
Saligaro di Francolino	5 lire	1 lira e 5 soldi	3 lire e 15 soldi
Nascimbene di Monestirolo	75 lire	-	37 lire 37 lire e 10 soldi
Gualtiero di Alemagna	75 lire	5 lire	70 lire
Polo di Modena	75 lire	-	75 lire
Pietro Murriti diBondeno	225 lire	-	225 lire
Gregorio facchino	5 lire 6 soldi	1 lira e 11 soldi 1 lira e 9 soldi	3 lire
Lorenzo facchino	6 lire	1 lira e 15 soldi 1 lira 5 soldi	3 lire
B. detto 'Moleta'	6 lire	1 lira e 10 soldi	4 lire e 10 soldi
Piero di Tommasino	6 lire	3 lire	3 lire

Tabella 5. Proporzione tra condanne e cifre realmente riscosse (cc. 1-2, Maleficio *3, ASMo).*